

STATUTO

di Associazione di Promozione sociale (APS), Ente del terzo settore (ETS)

Art. 1

Costituzione - Denominazione-Sede

E' costituita l'associazione di promozione sociale "C.E.A.N. - Centro Educazione Ambientale dei Nebrodi" Ente del terzo settore (ETS) per la valorizzazione e la promozione umana, dell'ambiente e delle Comunità dei territori dei Nebrodi. Con sede nel comune di Basicò (ME) via Castello n° 1 di seguito denominata in breve "l'Associazione".

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 2

Caratteri dell'Associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3

Finalità

L'associazione a carattere volontario è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1), per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche.

In particolare il C.E.A.N. si prefigge:

a) Di promuovere un ampio processo culturale mirato alla riscoperta dell'ambiente umano dell'entroterra dei territori dei Nebrodi, attraverso la valorizzazione della storia sociale della comunità locale, del folclore, della memoria storica, delle tradizioni, in positivo rapporto con la dimensione nazionale ed europea; di promuovere la collaborazione e il contatto diretto con gli enti pubblici e privati, le associazioni, i cittadini per superare le barriere amministrative e sviluppare progetti in collaborazione con i comuni limitrofi;

b) Di sostenere un organico progetto ambientale per l'entroterra dei territori dei Nebrodi, in coerenza con le connotazioni antropico-ambientali, i bisogni sociali e le esigenze di sviluppo del contesto; in particolare, l'associazione si impegna alla protezione, gestione, e promozione delle risorse paesaggistiche naturalistiche, archeologiche, culturali.

c) Di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni verso le questioni riguardanti la gestione delle risorse naturali ed energetiche, storiche e culturali;

d) Di accrescere il patrimonio informativo e documentale del territorio dei Nebrodi, attraverso la raccolta di documentazione sulla natura e l'ambiente delle montagna favorire studi e censimenti sulla flora e la fauna locali da affidare a studiosi e associazioni, ricerche su storia, folclore, arte, artigianato, attività agricole, contesto rurale e paesaggio. I materiali raccolti verranno resi fruibili attraverso la realizzazione di un centro di documentazione on-line (blog, sito o portale), dove raccogliere e divulgare attraverso la rete internet le informazioni disponibili sul territorio, anche in altre lingue. Il centro di documentazione on-line, sarà un'importante banca dati, una "biblioteca virtuale", che avrà lo scopo di promuovere la cultura del territorio in modo permanente e con aggiornamenti continui. Il sito web del C.E.A.N. sarà : 1) un punto di riferimento scientifico e culturale capace di rendere facilmente disponibile, accessibile e fruibile, anche ai non addetti ai lavori e ai non residenti il patrimonio informativo (storico, archeologico, naturalistico ecc., dei territori di limitrofi del parco dei Nebrodi).

L'Associazione ha durata ILLIMITATA

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

Art. 4

Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività:

- a) Di archiviare e catalogare il materiale video-fotografico dei molteplici aspetti naturalistici e ambientali delle comunità locali, diretta alla rilevazione e comprensione delle dinamiche evolutive, in relazione al contesto più generale del Parco dei Nebrodi e delle aree rurali nazionali ed europee;
- b) Di promuovere percorsi didattici per la conoscenza e la valorizzazione della natura e dell'ambiente dell'entroterra dei Nebrodi e della costa tirrenica;
- c) Di promuovere iniziative volte al censimento, alla valorizzazione e alla conservazione dei beni dell'architettura edilizia tradizionale, dei manufatti rurali e dei beni naturalistici di pregio, quali espressioni caratteristiche del territorio anche in funzione della loro promozione e fruizione turistica;
- d) Di promuovere manifestazioni pubbliche culturali, in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni, volte alla sensibilizzazione del contesto per la tutela dell'ambiente naturale, storico e antropico dei monti dei territori dei Nebrodi ecc.;
- e) Di raccogliere e conservare informazioni e promuovere studi sulla parlata dialettale, la toponomastica, le leggende, le ricette e le tipicità enogastronomiche e di tutte quelle manifestazioni culturali che attengono al contesto ambientale locale;

- f) Di promuovere le attività di ricerca, la pubblicazione e la distribuzione di libri, audiovisivi, documenti vari, unità didattiche, finalizzati a rendere percepibili i caratteri naturalistici e ambientali del territorio;
- g) Di costituire e gestire uno o più Centri di Documentazione storico-ambientale dell'antica civiltà contadina della montagna, basata sull'agricoltura tradizionale, la pastorizia, la transumanza, che conservi e mostri i più significativi aspetti della vita del passato attraverso l'uso del suolo, evidenziando, secondo una visione dinamica di interpretazione della realtà, i più importanti processi di trasformazione socio-economica del mondo rurale;
- h) Di allestire e gestire una biblioteca (o mediateca) di cultura ambientale, con riferimento agli aspetti di gestione della montagna e ai valori etnografici nella cui gestione si coinvolgeranno anche soggetti svantaggiati;
- i) Di realizzare quaderni di cultura, legislazione e pratica ambientale delle aree montane;
- l) Di promuovere gli scambi culturali e l'elaborazione di progetti comuni con altri gruppi istituzionali e sociali operanti nel contesto nazionale ed europeo ed internazionale degli ambienti rurali e della montagna;
- m) Di tutelare e valorizzare i Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) presenti nel territorio dei Nebrodi la promozione e l'adozione dei Piani di Gestione dei S.I.C. e la realizzazione di progetti di sviluppo delle aree interessate dai Siti secondo le linee della Direttiva Habitat, della Direttiva Uccelli, per migliorare e rendere operativa, la Rete Natura 2000 per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dall'Unione europea;
- n) Di offrire spazi e momenti di incontro e confronto (per dibattiti, conferenze, seminari, convegni, studi di settore, progetti, azioni promozionali, ecc.) rivolti alle persone e alle agenzie sociali, economiche e istituzionali deputate allo sviluppo complessivo del territorio, nonché alla ricerca scientifica e universitaria;
- o) Di collaborare stabilmente con altri enti, associazioni, istituzioni, ecc, che operano nell'ambito dello studio e della difesa dei sistemi eco-ambientali, con riferimento alla cultura, all'economia e all'amministrazione della montagna, o comunque per la promozione di iniziative connesse con gli scopi statutari;
- p) Di sostenere, al fianco delle istituzioni locali, interventi e azioni di educazione ambientale e di animazione culturale nell'ambito della socialità, dell'economia e dell'amministrazione del territorio;
- q) Di realizzare, organizzare e proporre attività in ambito generale di intrattenimento culturale, attività di formazione, attività editoriale e di informazione per favorire l'aggregazione degli associati ed aiutare la popolazione, in particolare le persone più svantaggiate, a vivere meglio il proprio territorio;
- r) Di promuovere attività finalizzate alla solidarietà sociale a favore dei meno abbienti e dei ceti sociali più disagiati nei settori culturali della formazione, della tutela dei diritti e della beneficenza.

s) Di allestire e gestire uno o più Musei dei territori dei Nebrodi, che avrà il compito di raccogliere, catalogare, esporre al pubblico il materiale elaborato, documentazione, archivi e tutto il materiale relativo all'ambiente naturale, fauna e flora, storia, cultura, folclore, tradizioni, gastronomia dell'alto e medio dei territori dei Nebrodi;

t) Di promuovere, stimolare e partecipare attivamente alla costituzione della Rete di "Agende 21" Locali della Regione Sicilia, in particolare attivando il percorso nei territori limitrofi del parco dei Nebrodi;

u) Di promuovere l'educazione ambientale in base a quanto previsto dalla L.R. 29 novembre 1999, n. 122, attraverso la realizzazione di un Centro di Educazione Ambientale della Montagna dei territori limitrofi del parco dei Nebrodi, che abbia il fine di:

- 1) promuovere la cultura della tutela e della valorizzazione delle risorse ambientali
 1. realizzano progetti di educazione ambientale attraverso esperienze significative sul campo e curano la promozione di attività didattiche e di ricerca, con particolare riferimento ai contesti territoriali in cui sono inseriti;
 2. sviluppano un'offerta di servizi di documentazione e diffusione delle informazioni e forniscono assistenza e formazione agli enti ed agli operatori del settore.
 3. attività continuative di educazione ambientale, in linea con le indicazioni del programma regionale;
 4. attività di documentazione e diffusione delle informazioni e di assistenza e formazione agli enti ed agli operatori del settore, con particolare riferimento al mondo della scuola;

A tal fine sarà necessario che l'Associazione sia dotata di:

- personale volontario espressamente dedicato alla gestione della struttura;
- una sala di accoglienza per un numero minimo di 25 persone;
- un archivio aperto all'utenza con: biblioteca, emeroteca, videoteca, mediateca;
- mezzi multimediali per la produzione e la riproduzione di suoni e immagini;
- laboratori didattici;
- spazi espositivi.

v) Di monitorare attivamente il territorio, anche in collaborazione con altri enti e associazioni (es. Protezione Civile, A.R.P.A, Provincia, Regione, università ecc) per l'analisi, l'acquisizione, la divulgazione di dati e informazioni, anche attraverso l'utilizzo e l'acquisto di specifici strumenti scientifici, sulla qualità dell'aria, delle acque, del suolo, carico di inquinanti, radioattività, dati sulla produzione dei rifiuti, il dissesto idrogeologico, uso del suolo, incendi e tutto ciò che interessi l'ambiente e la salute delle persone che in esso vivono.

z) Di promuovere e gestire un “Ecomuseo” cioè, come definito nella Legge Regionale 2 luglio 2014 n. 16, una forma museale, mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Esso costituisce un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso e integrato di tutela, valorizzazione, manutenzione e produzione di cultura di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali. Quindi di attivare tutte le finalità prioritarie degli Ecomusei che sono:

- 1) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche, culturali e politico-civili delle comunità;
- 2) attivare e rendere direttamente partecipi le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della Regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;
- 3) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;
- 4) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea ed ad offrire occasione di sviluppo economico, di impiego e di produzione di beni e di servizi e la espressività civile di una comunità;
- 5) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa relative all'ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradizioni locali del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione ed informazione;
- 6) promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l'intero territorio regionale;
- 7) promuovere e realizzare percorsi ed itinerari di visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etno-antropologiche;
- 8) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali, di antichi mestieri e l'avvio di botteghe - scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi e mestieri;

9) promuovere l'acquisizione dei presupposti culturali e identitari di una comunità che si vuole riconoscere in pratiche di vita democratica e pluralistica. Il C.E.A.N., infine, potrà svolgere qualsiasi attività idonea allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione del sistema ambientale dei territori dei Nebrodi, connessa ed affine agli obiettivi perseguiti, nonché compiere tutte le operazioni necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ancorché indirettamente attinenti ai medesimi. Gli scopi del C.E.A.N. possono essere raggiunti anche mediante la formalizzazione di accordi di programma e convenzione con le agenzie sociali e gli organismi di rappresentanza istituzionali e dei territori limitrofi del parco dei Nebrodi o al suo esterno. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

Art. 5 Gli associati

All'Associazione possono essere ammessi tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.
- soci onorari e soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali. La qualifica di socio onorario può essere concessa su proposta avanzata da almeno un decimo dei soci esclusivamente previo parere favorevole del Consiglio direttivo.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 6 Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 4. consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che all'atto della stesura di questo statuto è stabilita di importo pari a 20,00 (Venti/00 Euro) annuali, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 8

Volontari ed attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo

Art. 10
Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti al libro soci.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 12 Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 9 Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) persone, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;

- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di numero 2 (due) mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono .

Art. 16

Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 17

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il

rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 18

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 19

Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 20

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017, leggi nazionali e regionali in materia.